

Assegno temporaneo per i figli minori: domanda in via telematica entro il 30 giugno

Nelle more dell'attuazione della legge delega relativa all'assegno unico familiare, il decreto ponte varato dal Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità.

L'agevolazione "temporanea" consentirà di rimediare alla mancanza dei decreti attuativi, che rischiava di far slittare l'avvio dell'assegno per tutti ad inizio del prossimo anno. Dal 1° luglio 2021, pertanto, prende luce una sorta di assegno ponte, in vista dell'avvio a regime di tutti i decreti attuativi previsti dal provvedimento sull'Assegno Unico Universale per i Figli (previsti a decorrere da gennaio 2022). La legge n. 46/2021 (Family Act), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021, ha infatti, introdotto il beneficio mensile da attribuire ai lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti con figli a carico fino a 21 anni, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a "riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale". **La validità dell'assegno unico per i figli decadrà, quindi, a partire dal 1° gennaio 2022 quando entrerà in vigore l'assegno unico e universale che a quel punto sostituirà e riunirà in un'unica soluzione tutti i sostegni previsti, oggi, per le famiglie. Restano comunque in vigore fino al 31 dicembre 2021 tutte le altre misure previste per i nuclei con figli.**

ASSEGNO UNICO "PONTE": REQUISITI

Nella fase transitoria da luglio a dicembre 2021, l'assegno ponte è destinato a coloro che non hanno accesso ad alcuna forma di sostegno economico, come ad esempio i lavoratori autonomi e i disoccupati, per i quali non sono previsti assegni familiari ANF. Si tratta, secondo le stime dei tecnici di Viale XX settembre, di quasi 2mln di famiglie molto eterogenee: soggetti inattivi, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma anche dipendenti oggi tagliati fuori dagli assegni in ragione del reddito familiare.

Il decreto, a questi nuclei familiari, dedica circa 1.580 milioni dei 3mld. L'altra metà delle risorse è destinata a 4 milioni di famiglie (che già beneficiano degli assegni familiari) che dal 1° luglio beneficeranno di una maggiorazione di 37,5 euro al mese per figlio nel caso di famiglie con uno o due figli e 55,00 euro in più per figlio per i nuclei con 3 o più figli.

L'art. 1 del decreto stabilisce al primo comma che a "decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio” siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Con riferimento alla condizione economica il comma due dell’art. 1 specifica che “il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità”, calcolato secondo i parametri inseriti nella tabella (allegato 1) del decreto di cui all’articolo 2. Il requisito preliminare d’accesso, è strettamente legato, quindi, all’ISEE la cui soglia massima è stabilita in 50mila euro.

Leggi anche [Assegno unico familiare: via libera alla soluzione ponte. Per chi?](#)

Importi e modalità di presentazione della domanda

L’Assegno unico è esente dall’IRPEF, cumulabile con il reddito di cittadinanza e con altri aiuti e bonus erogati da Regioni e Comuni.

L’Assegno ponte prevede una indennità mensile da 30 euro a 217,8 euro al mese per ciascun figlio. L’importo massimo mensile è pari a 167,5 euro per primo e secondo figlio, con un incremento del 30% dal terzo figlio in poi e, per ciascun figlio minore con disabilità. Gli importi sono ulteriormente maggiorati di 50,00 euro.

Il beneficio medio riferibile all’intero semestre è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Questi importi spettano in toto per un ISEE fino a 7mila euro, si dimezzano a 83,5 euro intorno ai 15 mila euro di ISEE e si riducono a 30 euro al mese a figlio dai 40mila euro di ISEE fino a 50mila, mentre oltre si azzerano.

La tabella seguente è un estratto, dell'allegato 1 del decreto, e mette in evidenza, per taluni intervalli, l'andamento del beneficio rispetto ai livelli di ISEE e della composizione del nucleo familiare.

robot				Importi mensili per ciascun figlio minore
		fino a	7.000,00	167,5
da	7.000,01	a	7.100,00	166,4
da	7.100,01	a	7.200,00	165,4
da	9.900,01	a	10.000,00	136,1
da	10.000,01	a	10.100,00	135,1
da	15.000,01	a	15.100,00	83,5
da	19.900,01	a	20.000,00	73,0
da	20.000,01	a	20.100,00	72,8
da	24.900,01	a	25.000,00	62,3
da	29.900,01	a	30.000,00	51,5
da	30.000,01	a	30.100,00	51,3
da	35.000,01	a	35.100,00	40,5
da	40.000,01	a	40.100,00	30,0
da	49.900,01	a	50.000,00	30,0

da	50.000,01			0,0
----	-----------	--	--	-----

La richiesta dell'assegno ponte andrà presentata in modalità telematica all'INPS, utilizzando i consueti canali dell'Istituto di previdenza, e secondo le modalità attese con un provvedimento di prassi da pubblicarsi entro giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avverrà mediante accredito sull'IBAN del richiedente, ovvero, secondo quanto affermato nell'art. 3 comma due, "mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore".

Il (quasi) riscatto dei lavoratori autonomi

Secondo l'ISTAT la riforma dell'assegno Unico determinerà un incremento di reddito per il 68% delle famiglie tra cui, in particolare, quelle appartenenti ai lavoratori autonomi, che oggi non percepiscono gli ANF, e dei nuclei che non raggiungono la soglia per la capienza delle detrazioni fiscali.

Le stime diffuse affermano che per poco meno del 3% dei genitori le condizioni economiche rimarranno pressoché invariate, per circa il 30% del cluster si avrà, invece, un peggioramento. In particolare, risulterebbero particolarmente danneggiati i nuclei familiari con figli over 21 a carico dei genitori che resterebbero esclusi sia dall'Assegno unico che dalle attuali detrazioni, ovvero, le famiglie particolarmente numerose in quanto la scala di equivalenza dell'ISEE dal quarto figlio attribuisce valori in proporzione inferiori; le coppie di fatto, che oggi per il calcolo degli ANF possono computare il solo reddito del richiedente mentre passando all'indicatore della situazione economica equivalente dovrebbero computare i redditi di entrambi i genitori e, infine, le famiglie con redditi e patrimoni elevati.

Il calcolo presuppone che 8 famiglie italiane su 10 possiedono, statisticamente, un'ISEE al di sotto dei 30 mila euro.